

4145/2003

**Tribunale Ordinario di Cagliari**

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il giudice dott.ssa Monica Mascia

dato atto che

l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;

la cancelleria ha comunicato alle parti il decreto con il quale è stata disposta la trattazione scritta e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;

pronuncia la seguente**ORDINANZA**

Vista la relazione depositata dal notaio delegato in data 8 novembre 2024; autorizza il notaio a procedere alla vendita senza incanto con modalità telematica asincrona; nomina gestore della vendita telematica astegiudiziarie, che vi provvederà a mezzo del suo portale; riconosce un fondo spese di 2.000,00 euro e dispone il pagamento anticipato da parte dello Stato; dispone a tal fine, come già indicato con ordinanza del 23 settembre 2024, che il notaio provveda ad aprire, gestire, chiudere (ivi compresa l'esecuzione dei mandati di pagamento) un conto corrente intestato al Tribunale di Cagliari – Procedimento n. (con l'indicazione del relativo numero e del nominativo del professionista delegato) e che comunichi immediatamente all'Ufficio l'avvenuta apertura del conto con l'indicazione dell'IBAN mediante il deposito di una breve nota sul PCT; fissa per la verifica delle operazioni di vendita l'udienza del 6 marzo 2025.

Dispone che la prossima udienza, come sopra fissata, venga sostituita dal deposito telematico di note scritte redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, e contenenti le istanze, conclusioni e difese che le parti avrebbero formulato e svolto oralmente in udienza.

Assegna:

- il termine di 5 giorni prima dell'udienza per il deposito telematico delle note di cui al punto che precede.

Informa le parti:

- che ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento;

- che se nessuna delle parti avrà depositato le note telematiche ed anche nel caso in cui tutte le parti lo avranno chiesto espressamente, il giudice assumerà i provvedimenti previsti dagli artt. 181 e 309 cpc.

Dispone che la cancelleria:

- comunichi il presente provvedimento ai procuratori delle parti costituite;

- inserisca nel registro generale l'annotazione "udienza sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.

- accetti tempestivamente gli atti delle parti.



Cagliari, 12/11/2024



Il Giudice
dott.ssa Monica Mascia

